

MISSIONE 5 – D.L. n. 19/2024 - Art. 7 - Disposizioni per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura



PNRR

Schede sintetiche

L'investimento 2.2- Piani urbani integrati per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura - si pone l'**obiettivo** di creare o ristrutturare alloggi per i lavoratori del settore agricolo, per dare loro alloggi dignitosi ed eliminare così le infiltrazioni di gruppi criminali.

Proprio in merito [l'art. 7 del D.L. n. 19/2024](#) prevede la nomina di un **Commissario straordinario** per assicurare il conseguimento degli obiettivi della M5C2 Investimento 2.2 del PNRR.

Il Commissario straordinario nominato resta in carica fino al 31 dicembre 2026 ed opera presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi di una **struttura di supporto**, composta al massimo di 12 unità di personale, posta alle sue dirette dipendenze, **costituita con il decreto di nomina** (di cui al comma 1) e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario.

Nell'adempimento delle proprie funzioni egli deve assicurare il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle istituzioni locali e dei soggetti del Terzo settore.

Nello specifico compito del Commissario straordinario è quello di:

- **adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari** all'esecuzione dei progetti e degli interventi ricompresi nella misura ed assicurando il coordinando operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti ai sensi dell'[articolo 12, comma 1 del decreto-legge n. 77 del 2021](#)

- **operare mediante ordinanza motivata**, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al [decreto legislativo n. 159 del 2011](#), nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea ai sensi dell'[articolo 12, comma 5 del decreto-legge n. 77 del 2021](#).

Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi ai sensi dell'[articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997](#).

Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale, l'ordinanza è adottata previa autorizzazione della Cabina di regia, qualora il Consiglio dei ministri non abbia già autorizzato detta deroga.

Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale.

Con riferimento al trattamento economico della struttura di supporto viene previsto che:

- al **personale collocato in posizione di comando** o fuori ruolo o altro analogo istituto lo stesso sia corrisposto secondo le modalità previste dall'[articolo 70, comma 12, del decreto legislativo n. 165 del 2001](#), ai sensi del quale l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale;
- al **personale dirigenziale di livello generale e non generale** della struttura di supporto sia riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La norma prevede inoltre che, all'atto del collocamento fuori ruolo, sia reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

Con il decreto di nomina del Commissario straordinario, istitutivo della struttura di supporto, sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal successivo comma 3, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale della struttura, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della stessa.

Viene inoltre previsto che il Commissario straordinario possa avvalersi:

- **delle strutture**, anche periferiche, **delle amministrazioni centrali dello Stato**, dell'**Agenzia del demanio**, delle **amministrazioni locali** e degli altri **enti territoriali**, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- **di un numero massimo di cinque esperti di comprovata qualificazione professionale**, nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico.

In ordine alla copertura finanziaria delle disposizioni di cui all'articolo in esame il comma 3 dispone stabilendo che agli oneri, derivanti dal comma 2, pari a 1.372.637 euro per l'anno 2024 e a 1.647.164 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Riferimenti normativi	D.L n.19 2024 art 7, D.L. n. 77 del 2021, D.Legisl. n. 159 del 2011, D.L. n. 77 del 2021, D.Legisl. n. 281 del 1997, D.Legs. n. 165 del 2001
Tag	PNRR, M5 C2 I 2.2, obiettivi, insediamenti abusivi, sfruttamento, lavoratori, agricoltura